

# La tassazione forfettaria degli HNWI neo-residenti in Italia

Agevolazioni fiscali per attrarre investimenti esteri e, in particolare, incentivare la residenza fiscale in Italia di contribuenti benestanti provenienti dall'estero



**Giovanni Sassu**

Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law,  
Private Banker

L'art. 24-bis TUIR introdotto con la L. n. 233 del novembre 2016, emanata dal Parlamento italiano ed approvata con la Manovra finanziaria del 2017, ha lo scopo di attrarre in Italia i contribuenti benestanti. Seguendo l'ordine della Circolare attuativa emanata dall'Agenzia delle Entrate, in questo contributo si descriverà in dettaglio la tipologia di beneficio (i.e. opzione per un'imposta sostitutiva fissa sui redditi di fonte estera diversi dalle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate) e le condizioni per fruire del regime fiscale agevolativo (i.e. trasferimento di residenza purché in nove dei dieci periodi di imposta precedenti non si possa venire considerati già residenti in Italia).

<b>I. Introduzione</b> .....	<b>422</b>
<b>II. L'ambito soggettivo di applicazione</b> .....	<b>423</b>
A. Il domicilio e la residenza in Italia.....	423
B. L'assenza dall'Italia per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti l'opzione.....	423
<b>III. L'ambito oggettivo di applicazione</b> .....	<b>424</b>
A. L'individuazione dei redditi coperti dall'imposta sostitutiva.....	424
B. L'individuazione dei redditi tassati ordinariamente.....	425
C. L'inclusione nell'imposta sostitutiva dei redditi provenienti da società a regime fiscale privilegiato.....	425
D. L'inclusione nell'imposta sostitutiva dei redditi da società estere controllate.....	426
E. L'esclusione dall'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate.....	426
<b>IV. La possibilità dell'istanza di interpello e l'eventuale estensione ai familiari</b> .....	<b>427</b>
<b>V. Gli effetti dall'applicazione dell'opzione</b> .....	<b>429</b>
A. Il limitato scambio di informazioni in materia fiscale..	429
B. La clausola cherry picking.....	429
C. Gli effetti dell'opzione sui familiari.....	430
D. L'esclusione dal monitoraggio fiscale.....	430
E. L'esenzione IVAFE e IVIE.....	430
F. L'esenzione dall'imposta di successione e di donazione.....	430

<b>VI. La durata del regime opzionale</b> .....	<b>431</b>
<b>VII. Il regime dell'imposta sostitutiva in relazione con le CDI</b> .....	<b>432</b>
<b>VIII. Conclusioni</b> .....	<b>432</b>

## I. Introduzione

Recentemente sulla stampa italiana sono apparsi articoli in merito al numero potenziale di persone che ha manifestato l'interesse di trasferire la propria residenza in Italia, così da avvalersi della possibilità di essere tassati con il regime fiscale forfettario introdotto nel 2017 nell'ordinamento italiano e offerto ai cittadini di tutte le nazionalità che, in estrema sintesi, non siano stati residenti in Italia per più di un anno nell'ultimo decennio.

Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, le domande presentate all'Agenzia delle Entrate sono state 160. Forse per effetto della *Brexit*, il Paese di provenienza con i numeri più significativi è la Gran Bretagna, con 60 domande. A seguire la Svizzera (30 domande) e la Francia (20 richieste); le restanti sono, invece, ripartite tra i principali Paesi, tra i quali spiccano gli Stati Uniti, il Messico, il Brasile e l'Australia. Si può, quindi, sostenere che il legislatore italiano abbia davvero suscitato l'interesse dei soggetti e delle famiglie con elevati patrimoni.

Nel tentativo di essere concorrenziale con altri ordinamenti esteri, *in primis* quello svizzero e quello anglosassone, il legislatore italiano ha deciso di introdurre una serie di agevolazioni fiscali per attrarre investimenti esteri in Italia e, in particolare, incentivare la residenza fiscale in Italia di contribuenti benestanti provenienti dall'estero.

Questo nuovo regime ha l'obiettivo dichiarato di favorire il radicamento nel territorio dello Stato di individui e nuclei familiari ad alto potenziale (i cd. "*High Net Worth Individuals*" [HNWIs]), introdotto nella Legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016). L'intento di incentivare gli investimenti ed il radicamento di questi nuovi residenti in Italia lo si

evinces chiaramente dalla scelta di non voler applicare il cd. *"Remittance Basis Principle"*, adottato, ad es., dal regime inglese dei *Resident Not Domiciled*, che consente al residente di non essere tassato sui redditi derivanti da attività detenute fuori dai confini nazionali fintanto che gli stessi non vengano introdotti nello Stato di residenza. Per agevolare ulteriormente il radicamento nel proprio territorio, il legislatore italiano non ha posto vincoli neanche su eventuali attività lavorative svolte nella penisola, differenziandosi in questo modo anche da analoghi ordinamenti, come, ad es., quello dei cd. "globalisti", in uso in Svizzera.

In estrema sintesi, la norma italiana, introducendo un art. 24-bis nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica [D.P.R.] n. 917 del 1986) consente alle persone fisiche e ai loro familiari, che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, di optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, a specifiche condizioni.

Come detto, destinatari della norma (comma 1 dell'art. 24-bis TUIR) sono le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2 TUIR e che non sono state residenti in Italia in almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

La Circolare attuativa n. 17/E dell'Agenzia delle Entrate, del 23 maggio 2017, fornisce una serie di chiarimenti interpretativi e fissa alcuni punti fondamentali per l'applicazione di questa norma. Questo documento di prassi costituisce un vero e proprio *vademecum* per i professionisti e i potenziali neo-residenti.

La Circolare n. 17/E, infatti, dopo aver approfondito il tema della residenza fiscale delle persone fisiche, aspetto comune a tutte le nuove misure agevolative fiscali, sintetizza le misure di favore rivolte a ricercatori e docenti (cd. "regime del rientro dei cervelli"), quelle concernenti il regime dei lavoratori impatriati, identificando oltre all'ambito oggettivo anche i beneficiari di ogni forma di tassazione agevolata. Successivamente il documento entra nel dettaglio del regime dei neo-residenti, oggetto del presente contributo. La terza parte della citata circolare è interamente dedicata al nuovo art. 24-bis TUIR, con l'obiettivo di risolvere alla radice le problematiche legate all'applicazione pratica del regime, partendo dalle modalità di esercizio dell'opzione e conseguenti effetti nei rapporti con altri Stati firmatari o meno con l'Italia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI).

## II. L'ambito soggettivo di applicazione

### A. Il domicilio e la residenza in Italia

Al fine di meglio comprendere l'ambito applicativo dell'art. 2, comma 2, TUIR, che è alla base della soggettività d'imposta, si ritiene opportuno richiamare i concetti di domicilio e residenza nella normativa italiana.

Il legislatore italiano nel definire il concetto di residenza utile ai fini fiscali, nell'art. 2, comma 2, TUIR ha mutuato dalla disciplina civilistica le nozioni di residenza e domicilio. Richiamando

l'art. 43 del Codice civile (c.c.), la normativa fiscale definisce la residenza come *"il luogo di dimora abituale"*, mentre il domicilio come *"la sede principale dei propri affari"*.

Per essere qualificato residente da un profilo fiscale, un contribuente deve, nell'arco temporale minimo richiesto, ricadere almeno in una delle seguenti tre condizioni:

- 1) essere iscritto nelle anagrafi della popolazione residente;
- 2) risultare titolare di domicilio ai sensi dell'art. 43, comma 1, c.c., ovvero il luogo in cui lo stesso ha la sede principale dei propri affari o interessi nel territorio dello Stato;
- 3) risultare residente di fatto, secondo la definizione data dall'art. 43, comma 2, c.c., ossia come luogo di dimora abituale della persona entro i confini nazionali.

In questo modo la prassi fiscale rende i concetti di residenza e domicilio, di origine civilistica, l'espressione di due fenomeni affini, ma distinti: in sostanza, potranno coincidere, ma anche l'uno potrà esistere in capo alla persona indipendentemente dall'altro concetto. A tal proposito preme evidenziare che per ricadere nella presunzione di residenza basta riscontrare anche solo uno dei tre criteri alternativi sopra elencati. Un fattore che accomuna questi criteri è indubbiamente il requisito temporale: infatti, affinché un criterio trovi la sua applicazione, occorre che lo stesso sia rispettato nella maggior parte del periodo d'imposta, ossia un minimo di 183 giorni per anno solare che diventano 184 per gli anni bisestili<sup>[1]</sup>, anche non continuativi.

Grazie a questo approccio, la prassi ha, in passato, sancito che la residenza possa essere determinata anche solamente dalla abituale volontaria dimora di una persona in un determinato luogo, manifestando così la volontà di rimanervi.

Così disponendo il legislatore italiano ha fatto in modo che, per ottenere la tassazione forfettaria sui redditi prodotti all'estero, il trasferimento del neo-residente debba essere effettivo e comprovato, oltre che da elementi fattuali, anche da circostanze di fatto, come, ad es., quelle relative al significato del domicilio secondo il punto di vista civilistico. *Condicio sine qua* non per poter accedere ai benefici introdotti dal 24-bis TUIR è, quindi, quella di trasferire la propria residenza in Italia, rispettando una serie di parametri quali, ad es., la permanenza minima nel territorio dello Stato italiano per almeno 183 giorni (o 184 in caso di anno bisestile), la determinazione del centro dei propri interessi vitali e così via.

### B. L'assenza dall'Italia per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti l'opzione

Altra condizione indispensabile per fruire del regime è che il neo-residente non sia stato fiscalmente residente nel

[1] GIUSEPPE MARINO, *La residenza nel diritto tributario*, Padova 1999, p. 61 ss. Secondo l'autore è *"inevitabile guardare i 183 giorni secondo una linea di continuità nell'accertamento del domicilio, alla luce della intrinseca stabilità [...] che è sottesa a detto criterio di collegamento; ciò non toglie che per determinare quale sia il centro principale degli affari e interessi uno degli elementi rilevanti sia la permanenza fisica nel territorio dello Stato, che non deve necessariamente essere continua"*.

territorio dello Stato italiano per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti l'esercizio di validità dell'opzione.

Con l'obiettivo di differenziarsi da altri regimi agevolativi, come, ad es., quello di Montecarlo[2], non viene fatto alcun esplicito riferimento alla nazionalità del soggetto che intende avvalersi del regime opzionale sui redditi prodotti all'estero, includendo, quindi, anche i cittadini di nazionalità italiana con residenza estera, purché soddisfino il requisito sopra analizzato.

Questa possibilità merita un approfondimento, in virtù della particolarità introdotta dal comma 2-bis del già citato art. 2 TUIR, che è alla base della determinazione dello status di residente fiscale nel territorio italiano. Premesso che normalmente spetta all'Amministrazione finanziaria dover dimostrare la residenza italiana di un soggetto trasferitosi all'estero, con questo comma il legislatore italiano ha introdotto una presunzione relativa[3] di residenza ai fini fiscali per tutti i cittadini italiani che, cancellati dalle anagrafi della popolazione residente, si sono trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. Obiettivo dichiarato era quello di combattere il fenomeno delle cd. "residenze fittizie" all'estero, in passato oggetto di continue e ripetute indagini e controlli da parte degli organismi di controllo, anche con notevoli impatti mediatici.

Il comma 2-bis dispone che "si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale". Il riferimento è verso il Decreto Ministeriale (D.M.) del 4 maggio 1999, che identifica i Paesi cd. "black list", ossia gli Stati che presentano un regime di tassazione sensibilmente migliorativo se paragonato a quello italiano e che, all'epoca dell'introduzione del D.M., non prevedevano un adeguato scambio di informazioni.

In virtù di questa interpretazione, fornendo la prova contraria dell'effettiva residenza estera nel periodo di osservazione precedente il rimpatrio in Italia, possono optare per il regime speciale anche i cittadini italiani residenti in un Paese *black list*. Spetta a loro, quindi, ribaltare la presunzione relativa di residenza in Italia in almeno nove dei dieci periodi di imposta precedenti, fornendo le prove così come disposto dalla prassi[4], sia in caso di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, sia in caso scelgano di avvalersi dell'istanza di interpello prevista dalla normativa, su cui si tornerà in seguito.

Diverso potrebbe essere il discorso per i cittadini italiani che non hanno mai provveduto a cancellarsi dall'anagrafe

della popolazione residente in Italia. Su questo argomento, anche l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Milano, nel gruppo di studio *Resident not Domiciliated*[5], ritiene che, in virtù di un'interpretazione estensiva, si parrebbe "consentire l'applicazione dell'imposta sostitutiva a coloro che, pur avendo avuto residenza e domicilio all'estero nel periodo di osservazione, non abbiano provveduto per mera dimenticanza alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente".

È del tutto evidente come l'accesso al regime agevolativo imponga un'attenta e puntuale valutazione *ex ante* della residenza estera sia del singolo individuo che della sua famiglia nel periodo di osservazione dei dieci anni fiscali: essendo la procedura di adesione avviata direttamente dal contribuente, invertendo praticamente i ruoli rispetto alla classica dinamica degli accertamenti, in linea teorica lo stesso rischierebbe di auto-generare una contestazione fiscale di residenza fittizia all'estero qualora gli fosse negata o non riconosciuta l'applicazione del regime speciale in esame.

Altro aspetto che merita un approfondimento *ex ante* è l'estensione dell'agevolazione fiscale anche ai familiari del contribuente principale, così come disposto al comma 6 della relativa legge. L'estensione ai familiari potrà essere applicata disgiuntamente e in un qualsiasi anno solare di validità dell'opzione per il contribuente principale. Potrà riguardare, in estrema sintesi, le persone tenute all'obbligo degli alimenti, così come identificate nell'art. 433 c.c. Anche in questo caso il legislatore italiano, differenziandosi ancor di più da quanto previsto in diversi Paesi europei, tende a favorire un forte radicamento del neo-residente, agevolando così il trasferimento dell'intero nucleo familiare.

### III. L'ambito oggettivo di applicazione

#### A. L'individuazione dei redditi coperti dall'imposta sostitutiva

Passando all'ambito oggettivo di applicazione, come detto, il nuovo regime di tassazione rivolto agli HNWI prevede, al primo comma dell'art. 24-bis TUIR, che i redditi di natura estera da assoggettare a tassazione forfettaria vengano identificati ai sensi dell'art. 165, comma 2, TUIR. In questo modo viene applicato il cd. criterio della "lettura a specchio", disponendo così che "i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento previsti dall'art. 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato" italiano.

In linea di principio, quindi, un reddito dev'essere considerato prodotto nel territorio di uno Stato allorché sia possibile stabilirne il collegamento con una fonte produttiva ubicata in detto Stato, applicando i criteri che il legislatore italiano ha tipizzato ed elencato. Sono ritenuti redditi prodotti all'estero e, quindi, potenzialmente tassabili con opzione forfettaria in esame, i redditi fondiari derivanti da beni immobili che si trovano all'estero, i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero, i compensi per le prestazioni di artisti e sportivi svolte all'estero e, più in generale, i redditi di lavoro autonomo e dipendente prestato all'estero.

[2] Sono esclusi i cittadini francesi mentre gli altri che prendono residenza nel Principato non pagano imposte sui redditi.

[3] "Le presunzioni legali si distinguono in assolute e relative. Per le presunzioni legali assolute non è ammessa la prova contraria e quindi si può dire che esse integrano un processo logico già compiuto in astratto dal legislatore, per cui - date certe premesse in fatto - se ne devono trarre necessariamente certe conseguenze giuridiche. Le presunzioni relative, invece, dispensano dalla prova coloro a favore dei quali sono stabilite e pongono sulla controparte l'onere della prova contraria" (definizione tratta da Treccani enciclopedia).

[4] Circolari ministeriali del 2 dicembre 1997, n. 304 e del 24 giugno 1999, n. 140.

[5] ODCEC, Gruppo di Studio "Resident non domiciliated", Milano, 1/2017, p. 5.

La Circolare n. 17/E entra nel dettaglio ribadendo quali siano i criteri tipizzati dal legislatore nell'art. 23 TUIR. Viene infatti specificato che, ad es., al reddito di lavoro autonomo da attività (comprese quelle d'impresa mediante stabile organizzazione) esercitato all'estero dal neo-residente potrà essere applicato il criterio agevolativo previsto dall'art. 24-bis TUIR. Richiamando la Circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, vengono inoltre evidenziate le deroghe al principio di territorialità riconducibili alle seguenti fattispecie:

- 1) "interessi ed altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali", che seppur erogati da soggetti residenti a favore di soggetti non residenti non costituiscono reddito imponibile;
- 2) i redditi diversi inclusi nella lett. f, comma 1, art. 23 TUIR, dalle cifre da 1 a 3, ossia tutti quei redditi che non devono essere considerati prodotti nel territorio dello Stato se percepiti da non residenti. Fanno parte di questa tipologia le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti negoziate per il tramite di mercati regolamentati, le plusvalenze originate dalla cessione o dal rimborso a titolo oneroso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati negoziati sempre in mercati regolamentati, i redditi di cui alle lettere *c-quater* e *c-quinques* dell'art. 67 TUIR, derivanti da contratti conclusi in mercati regolamentati, anche attraverso intermediari.

L'esame del collegamento con il territorio potrebbe divenire maggiormente complicato nei casi in cui sia difficoltoso stabilire inequivocabilmente la fonte estera dei redditi conseguiti. Un esempio sono i redditi esteri da attività finanziarie qualora percepiti per il tramite di un intermediario residente in Italia, seppur erogati da un soggetto estero.

L'organismo rappresentativo delle Fiduciarie italiane, Assofiduciaria[6], esclude che i beni originanti i redditi non possano non essere inclusi fra quelli esteri e, come l'ODCEC Milano, suggerisce una soluzione: il neo-residente dovrebbe fornire all'intermediario residente "una autocertificazione (resa ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000) – in forma libera o su specifico form che vorrà essere predisposto dall'Agenzia delle Entrate – relativa al godimento del regime, eventualmente accompagnata (su base volontaria) da copia dell'interpello rilasciato dall'Agenzia"[7].

La Circolare n. 17/E precisa che, in analogia al già citato documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate emanato a marzo 2015, applicando la deroga al criterio di territorialità e la lettura a specchio (in situazione rovesciata), gli eventuali redditi derivanti da cessioni di partecipazione non qualificate, purché trattate in mercati regolamentati, sono "da considerare redditi

[6] ASSOFIDUCIARIA, Circolare FLAT TAX\_COM\_2017\_067 – Agenzia delle Entrate, Provvedimenti 2017 – Imposte, Roma 5 aprile 2017, p. 4.

[7] ODCEC di Milano (nota 5), p. 8. "Tale soluzione appare supportata anche da quanto già precedentemente chiarito dall'Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 207 del 26 ottobre 1999 in merito alle modalità di applicazione del regime di esclusione da imposizione di alcuni redditi di fonte italiana nei confronti dei soggetti non residenti e nella recente la disciplina dei PIR (v. art. 1 comma 112 della L. 232/2016 in base al quale ai fini della fruizione dei relativi benefici, sia sufficiente la produzione di una autocertificazione)".

prodotti all'estero e, come tali, suscettibili di rientrare nel perimetro applicativo dell'art. 24-bis del TUIR".

### B. L'individuazione dei redditi tassati ordinariamente

La Circolare n. 17/E rimarca che saranno tassati in base alle disposizioni vigenti tutti i redditi prodotti in Italia dai neo-residenti. Concorreranno quindi alla formazione del reddito complessivo ed alla determinazione dell'aliquota progressiva a loro applicata:

- 1) i redditi prodotti in Italia;
- 2) i redditi esteri non inclusi nell'opzione (per scelta del neo-residente in caso di esclusione di uno o più Stati o per applicazione delle normative vigenti);
- 3) eventuali cessioni di plusvalenze qualificate realizzate entro i primi cinque anni di residenza in Italia, argomento approfondito in seguito in apposito capitolo.

Per questi redditi il neo-residente potrà fruire delle deduzioni e delle detrazioni concesse (ai sensi degli artt. 10, 12, 13, 15, 16 e 16-bis TUIR) purché funzionalmente collegati ai redditi utili a determinare la base imponibile italiana. Con questa precisazione viene rimarcato da parte dell'Agenzia delle Entrate come le deduzioni e detrazioni non spettino, invece, per i redditi esteri soggetti ad imposizione forfettaria ai sensi dell'art. 24-bis TUIR.

### C. L'inclusione nell'imposta sostitutiva dei redditi provenienti da società a regime fiscale privilegiato

Con l'intento di privilegiare la nuova norma, fornendo un'interpretazione di stampo favorevole, nella Circolare n. 17/E l'Agenzia delle Entrate chiarisce che sono inclusi tra i redditi prodotti all'estero da tassare con l'imposta sostitutiva:

- i dividendi che derivano dal possesso di partecipazioni in società a regime fiscale privilegiato (così identificate ai sensi dell'art. 47, comma 4, TUIR);
- le plusvalenze che derivano dalla cessione delle stesse partecipazioni (art. 68, comma 4, TUIR);
- i redditi che, in assenza dell'opzione, sarebbero tassati in base alla disciplina *Controlled Foreign Companies* (CFC), secondo quanto disposto dall'art. 167 TUIR, per effetto del controllo diretto (o indiretto per il tramite di una ulteriore struttura societaria estera) della società estera che il contribuente esercita.

È la stessa Circolare n. 17/E ad evidenziare che "l'imposta sostitutiva in esame viene riconosciuta indipendentemente dallo Stato estero di provenienza e a prescindere dalla tassazione ivi scontata". Quindi, nel caso in cui il neo-residente avesse il controllo di una società estera che, in virtù di determinati requisiti, potrebbe essere qualificata come CFC e possedesse partecipazioni non di controllo in società a regime privilegiato, non dovrà assolvere né le imposte ordinarie sui dividendi e sulle plusvalenze (che, altrimenti, risulterebbero tassate in misura integrale), né le imposte sul reddito della CFC. Questi proventi saranno inclusi tra quelli tassati in modo forfettario.

In conseguenza di ciò non sussistono in capo ai neo-residenti obblighi di indicazione separata dei dividendi, delle plusvalenze e delle partecipazioni in CFC così come ordinariamente previsto, fatte salve le eventuali partecipazioni qualificate detenute nei primi cinque anni di efficacia dell'opzione, che verranno trattate in seguito.

Condizione per poter beneficiare dell'imposta forfettaria è che lo Stato in cui è localizzata la società estera non sia tra quelli eventualmente esclusi dall'esercizio dell'opzione, perché in tal caso varrebbero le norme impositive ordinarie, che prevedono la tassazione in capo al socio italiano dei redditi derivanti da società controllate:

- ubicate in uno Stato a fiscalità privilegiata identificato secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 167 TUIR;
- assoggettate ad un'imposizione effettiva inferiore ad oltre la metà di quella che avrebbe subito in Italia, i cui proventi derivano per la maggior parte da *passive income*.

#### D. L'inclusione nell'imposta sostitutiva dei redditi da società estere controllate

Altra causa di esclusione dal beneficio dell'imposizione forfettaria introdotta dall'art. 24-bis TUIR è la detenzione della società estera, rientrante nei due casi sopra citati, per il tramite di una società italiana. In tal caso, l'Agenzia delle Entrate stabilisce che la disciplina CFC troverà applicazione in capo alla società italiana controllante estera. Nel caso in cui la controllata estera, rientrante nelle CFC, venisse considerata entità interposta rispetto al neo-residente, l'approccio di interposizione prevarrebbe sulle regole previste per le CFC, vedendo quindi riconosciuto il reddito tra quelli inclusi nell'imposizione forfettaria.

#### E. L'esclusione dall'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate

Un caso particolare è dato dalle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate. Per espressa disposizione di legge contenuta nel comma 1 dell'art. 24-bis TUIR, l'imposta sostitutiva non viene applicata alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (così come identificate dall'art. 67, comma 1, lett. c TUIR) se realizzate nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione. Dette plusvalenze saranno quindi tassate in via ordinaria.

Si tratta di una norma che prende spunto dall'approccio di alcune CDI<sup>[8]</sup>, finalizzata ad evitare trasferimenti di residenza effettuati esclusivamente o principalmente in previsione della cessione delle partecipazioni, le cui plusvalenze se tassate nello Stato di residenza sarebbero assoggettate ad un regime fiscale meno favorevole.

[8] Ad es., anche lo stesso Commentario all'art. 1, par. 9 del Modello OCSE di Convenzione fiscale (M-OCSE) individua, tra gli "improper use of Conventions", proprio il caso in cui "an individual who has in a Contracting State both is permanent home and all his economic interests, including substantial shareholding in a company of that State, and who essentially in order to sell shares and escape taxation in that State on the capital gain from alienation [...], transfers his permanent home to other Contracting State, where such gains are subject to little or no tax".

Normalmente le plusvalenze di questo tipo in Italia concorrono alla base imponibile dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) nella misura del 58.14% (49.72% per le plusvalenze realizzate fino al 2017)<sup>[9]</sup>. La Legge di bilancio 2018<sup>[10]</sup> stabilisce che, a partire dalle cessioni effettuate dal 1° gennaio 2019, verrà a cadere la distinzione fra partecipazioni qualificate e non qualificate. In entrambi i casi, infatti, la plusvalenza sarà assoggetta ad imposta nella misura del 26%<sup>[11]</sup>.

L'assimilazione della tassazione delle partecipazioni qualificate a quella delle partecipazioni non qualificate di fatto non impatta sulla norma antielusiva prevista dall'art. 24-bis comma 1 TUIR, che rimanda alla definizione di partecipazioni qualificate di cui all'art. 67 comma 1 lett. c TUIR.

Rimane invariato, invece, il concorso integrale al reddito complessivo della plusvalenza da cessione di partecipazioni qualificate in società ubicate in Paesi *black list*. Per quest'ultima permane l'obbligo di segnalazione in dichiarazione, fatto salvo il caso di interpello favorevole<sup>[12]</sup>: detto obbligo di segnalazione in dichiarazione verrà meno nei periodi d'imposta successivi al quinquennio, fatto salvo il caso in cui per lo Stato di residenza della società detenuta il neo-residente non abbia optato per l'esclusione dall'applicazione del regime forfettario. Trascorso il quinquennio di residenza l'eventuale plusvalenza sarà inclusa nel reddito estero e, quindi, soggetta a tassazione forfettaria.

Per determinare la fine del periodo di segnalazione in dichiarazione (e di contestuale inclusione nell'insieme dei redditi prodotti all'estero e tassati forfettariamente), la Circolare n. 17/E evidenzia che, a prescindere dalla data di esercizio dell'opzione di adesione all'art. 24-bis TUIR, il quinquennio dovrà essere conteggiato dall'effettivo trasferimento della residenza che non necessariamente potrebbe coincidere con la richiesta di applicazione da parte del neo-residente dell'imposta forfettaria per i redditi esteri. La Circolare n. 17/E porta l'esempio di un soggetto che trasferisce la residenza in Italia nel 2020 e opta per il regime agevolato dal 2021: il neo-residente risulterebbe assoggettato alla tassazione ordinaria sui redditi derivanti da cessioni di partecipazione qualificate per il periodo 2020-2024 e non, quindi, per il quinquennio 2021-2025.

Per determinare l'eventuale plusvalenza diventa indispensabile identificare i criteri utili a determinare il costo fiscale della partecipazione qualificata.

[9] Secondo quanto disposto dal D.M. del 2 aprile 2008, "rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui agli artt. 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del TUIR".

[10] Legge (L.) n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1, commi da 999 a 1006.

[11] Per una prima analisi del nuovo regime si rimanda a RENZO PARISOTTO, *Allineamento della tassazione dei redditi di partecipazioni qualificate e non qualificate*, in: *Corriere Tributario* n. 5/2018, p. 339 ss.

[12] Ossia per i contribuenti che, presentando apposita istanza volta a dimostrare la sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 87, comma 1, lett. c TUIR, hanno ricevuto dall'Agenzia delle Entrate parere favorevole all'applicazione della cd. "participation exemption".

La stessa Circolare n. 17/E (nella Parte III, § 2.4) evidenzia che non esiste una disciplina specifica e rimanda ai chiarimenti contenuti nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 67/E, del 30 marzo 2007[13].

In questa risoluzione il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni (da contrapporre al corrispettivo di cessione all'atto del realizzo) dovrebbe essere identificato:

- in via ordinaria nel costo d'acquisto, secondo alcuni professionisti "maggiorato, si ritiene, dei versamenti successivi effettuati sia nello Stato estero, sia in Italia"[14];
- nel valore utilizzato dallo Stato estero nell'applicazione di un'eventuale "exit tax", qualora lo Stato estero appartenesse alla "white list" e, in ogni caso, nel limite del valore normale determinato a norma dell'art. 9 TUIR[15].

Si tratta di criteri differenti rispetto a quelli previsti dall'art. 166-bis TUIR, riguardante il trasferimento in Italia di soggetti imprenditori. Per questi ultimi la valorizzazione dei beni "in entrata" dovrebbe avvenire:

- al valore normale di cui all'art. 9 TUIR, qualora lo Stato di provenienza fosse incluso nella *white list* (indipendentemente dalla presenza o meno di una "exit tax" in detto Stato);
- al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale.

Con questo approccio, secondo l'ODCEC di Milano[16], si ritiene che laddove i beni detenuti all'estero da parte del neo-residente siano stati assoggettati ad "exit tax" nello Stato di provenienza possa essere ammesso il loro ingresso – ai fini fiscali italiani – al relativo valore corrente. In assenza di "exit tax", invece, si ritiene che il costo fiscale dei beni appartenenti al neo-residente debba coincidere con il costo originario di acquisto.

La Circolare n. 17/E da ultimo, in merito alla tassazione sulle plusvalenze qualificate, precisa che le stesse "sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze", aprendo di fatto la possibilità quindi di compensazione anche per il neo-residente appena trasferito in Italia.

#### IV. La possibilità dell'istanza di interpello e l'eventuale estensione ai familiari

Una delle conseguenze derivanti dall'introduzione dello Statuto dei diritti del Contribuente è la facoltà data a quest'ultimo di interpellare preventivamente[17] l'Agenzia delle

[13] AGENZIA DELLE ENTRATE, Oggetto: Istanza di Interpello – art. 11, legge 27/07/2000, n. 212 – Alfa snc Bonus aggregazioni, 20 dicembre 2007, in: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2007/dicembre+2007/risoluzione+n+388+del+21+dicembre+2007/ris388e.pdf> (consultato il 26.10.2018), p. 6 ss.

[14] LUISA CORSO/GIANLUCA ODETTO, Regime dei neo domiciliati, Eutekne Schede di aggiornamento, Scheda n. 1201.01, n. 7, luglio 2017, p. 1471.

[15] Come peraltro sostenuto nel documento n. 1 del gruppo di lavoro Residenti non domiciliati dell'ODCEC di Milano (quesito n. 7).

[16] ODCEC (nota 5), p. 9.

[17] Decreto legislativo (D.Lgs.) n. 156, del 24 settembre 2015, meglio cono-

Entrate su problematiche fiscali di dubbia interpretazione, vincolando di fatto il comportamento dell'organismo di accertamento alla risposta dallo stesso fornita. Questa facoltà è concessa anche ai potenziali neo-residenti che, ai sensi dell'art. 24-bis TUIR, volessero trasferirsi in Italia ed ottenere il trattamento di favore previsto.

Il potenziale neo-residente, fornendo nell'istanza ogni elemento di valutazione utile per la risposta, ha quindi la possibilità di presentare un interpello probatorio ed ottenere così un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori richiesti dalla norma per l'accesso al regime fiscale introdotto dall'art. 24-bis TUIR.

Contrariamente a quanto inizialmente previsto dall'art. 24-bis TUIR, la Circolare n. 17/E concede al neo-residente la possibilità di:

- presentare istanza di interpello circa la sussistenza dei requisiti di accesso al regime (in tal caso, la prima dichiarazione dei redditi riporterà elementi informativi minimi);
- non presentare istanza di interpello, esercitando comunque l'opzione nel primo periodo d'imposta utile, avendo però cura di conservare la documentazione che andrebbe allegata all'istanza di interpello (in tal caso, la dichiarazione dei redditi dovrà riportare anche tutti gli elementi necessari per il riscontro delle condizioni soggettive di accesso al regime).

In questo modo il legislatore delega completamente al contribuente la valutazione circa la sussistenza dei requisiti di accesso al regime.

La Circolare n. 17/E fornisce le indispensabili indicazioni sulle modalità di presentazione, sulle quali non pare opportuno soffermarsi. Preme invece evidenziare come, in un contesto in cui i classici *ruling* fiscali previsti da molteplici ordinamenti riservati agli HNWI siano additati come concorrenza fiscale sleale da parte di alcuni Stati, il legislatore italiano abbia trovato una "forma" di accordo preventivo del tutto simile al *ruling* e che tuteli il neo-residente.

L'istanza deve contenere obbligatoriamente una serie di elementi specifici, dati dalla peculiarità dell'interpello probatorio in esame. Per meglio delinearne i contenuti, l'Agenzia delle Entrate ha emanato prima della Circolare n. 17/E un apposito Provvedimento[18], nel quale vengono richiesti:

- i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale nonché, se già residente, il relativo indirizzo di residenza in Italia;
- lo status di non residente in Italia per un periodo di tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio di validità dell'opzione, a pena inammissibilità della domanda;

sciuto come "Decreto Interpelli".

[18] AGENZIA DELLE ENTRATE, Oggetto: Modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'art. 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo art. 24-bis, 8 marzo 2017, p. 2 s.

- la giurisdizione o le giurisdizioni di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione;
- gli eventuali Stati o territori esteri per i quali il neo-residente intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 24-bis, comma 5 TUIR, escludendone i redditi dalla tassazione forfettaria.

In sostanza è compito del neo-residente valutare la sussistenza di tutti i requisiti necessari all'applicazione dell'art. 24-bis TUIR: per agevolare il lavoro di analisi è stata predisposta una *check list*, da accludere all'istanza di interpello, corredata da eventuali documenti a supporto.

La struttura della *check list*, può essere schematizzata nella seguente tabella.

**Tabella 1:** Check list, da accludere all'istanza di interpello [19]

Sezioni	Contenuto	Compilazione obbligatoria
1	Dati anagrafici	Si
2	Dati generali relativi alla cittadinanza e alla residenza attuale e pregressa nonché alle giurisdizioni eventualmente da non includere nell'esercizio dell'opzione	Si
3	Attestazione del presupposto dell'assenza di residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano nei nove periodi di imposta dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione	Si
4	Dati concernenti l'ipotesi in cui il contribuente estenda l'opzione ai propri familiari di cui all'art. 433 c.c.	In caso di inclusione di familiari nell'opzione

Oltre alla mancata indicazione dei dati anagrafici ed al requisito dello *status* di non residente in Italia per un periodo di tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio di validità dell'opzione, il Provvedimento n. 47060/2017 dispone che costituiscano causa di inammissibilità dell'interpello probatorio:

- la mancata o incompleta compilazione della *check list*;
- la mancata o incompleta allegazione dei documenti a supporto.

Mentre possono essere indicati in un secondo momento:

- la giurisdizione o le giurisdizioni in cui il contribuente ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione, da regolarizzare entro 30 giorni dal momento in cui eventualmente dovesse essere richiesta

questa informazione dall'Agenzia delle Entrate;

- gli Stati o territori per i quali si decide di non avvalersi del regime, che vedremo in seguito potranno essere attivati anche in anni fiscali differenti.

Mentre le prime due Sezioni sono facilmente compilabili, maggiore attenzione necessita sicuramente la terza Sezione, nella quale vengono individuate venti situazioni fattuali (punti da 8 a 27 della Sezione) volte a valutare l'esistenza eventuale del centro degli interessi vitali in Italia con riferimento:

- ai legami affettivi e personali (presenza di coniuge, figli o di altri legami stabili in Italia); nelle istruzioni, al punto 8, in merito a questo punto viene specificato che la permanenza in Italia "assume rilevanza un periodo superiore a 90 giorni per ciascun periodo di imposta";
- agli interessi economici (quale, ad es., la disponibilità di attività immobiliari in Italia o conseguimento di redditi in Italia, anche per interposta persona).

Cercando di sintetizzare le istruzioni di compilazione della *check list*, i criteri di collegamento più stretti si verificano in funzione dei seguenti parametri:

- sussistenza di legami familiari stretti in Italia (si tratta del coniuge o/o dei figli);
- sussistenza di legami patrimoniali in Italia, per convenzione vincolata ad un periodo di utilizzo effettivo dell'immobile ad uso abitativo superiore a 90 giorni per ciascun anno fiscale;
- conseguimento di redditi (lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, impresa e pensioni) in Italia di ammontare rilevante rispetto a quelli percepiti nello Stato estero.

Qualora in funzione delle risposte fornite nella Sezione 3, oppure in presenza di titolarità o di redditi per interposta persona, dovesse rendersi necessario graduare l'entità del collegamento con il territorio italiano, le istruzioni esemplificano tre casi tipo riassunti in un'apposita tabella.

Un esempio è il caso in cui il cittadino regolarmente iscritto all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE), prima di rientrare in Italia, trasferisca la propria residenza da un Paese *black list* ad uno Stato *white list*, non ricompreso nel D.M. in precedenza citato. Questo impone al cittadino italiano residente all'estero di compilare il punto 4 della Sezione 2 della *check list* qualora lo stesso sia transitato, anche solo temporaneamente, da uno Stato incluso fra quelli a fiscalità privilegiata.

La possibilità di avvalersi delle condizioni agevolate previste dall'applicazione del regime di favore introdotto dall'art. 24-bis TUIR, come detto, è stata estesa anche ai familiari del neo-residente. Anche per questi ultimi viene data la possibilità di presentazione di interpello probatorio, anche in momenti diversi rispetto al contribuente principale.

Qualora il neo-contribuente decidesse di estendere l'opzione anche ai familiari (si rammenta identificati come disposto all'art. 433 c.c.), nell'istanza andrebbero indicati i requisiti di

[19] Fonte: AGENZIA DELLE ENTRATE, Provvedimento n. 47060/2017, *check list*.

carattere soggettivo con riferimento a ciascun familiare a cui si intende estendere l'opzione.

Ne risulta che ciascun familiare deve compilare e presentare un'autonoma *check list*, da allegare all'istanza e, qualora necessaria, produrre la relativa documentazione a supporto con le medesime regole viste per il contribuente principale. L'interpello dev'essere sottoscritto dal contribuente principale e da tutti i familiari a cui viene estesa l'opzione.

L'interpello riferito ai familiari può essere presentato anche in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello in cui il beneficiario ha esercitato l'opzione e anche se il contribuente principale non ha, a sua volta, presentato interpello per accedere al regime, così come indicato dalla Circolare n. 17/E dell'Agenzia delle Entrate.

Come stabilito nell'apposito Provvedimento n. 47060/2017<sup>[20]</sup>, l'esercizio dell'opzione introdotta dall'art. 24-bis TUIR si può perfezionare all'interno della dichiarazione dei redditi relativa:

- al periodo d'imposta in cui la persona ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia (secondo quanto stabilito nell'art. 2 comma 2 TUIR);
- in alternativa all'anno fiscale successivo.

L'opzione sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, fatte salve le eventuali cause di cessazione, revoca e o decadenza approfondite successivamente.

### V. Gli effetti dall'applicazione dell'opzione

#### A. Il limitato scambio di informazioni in materia fiscale

Il comma 3 dell'art. 24-bis TUIR stabilisce che nell'esercizio dell'opzione il neo-residente debba indicare la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. In questo modo l'Agenzia delle Entrate viene messa in condizione di poter comunicare con le autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, nel rispetto dei nuovi *standard* di scambio delle informazioni.

Una delle differenze del regime italiano rispetto ad altri Paesi è costituita dal fatto che non è richiesta alcuna informazione sul patrimonio estero del neo-residente (fatti salvi eventuale Paesi esclusi dall'opzione). Né nell'istanza di interpello né in sede di dichiarazione dei redditi (nell'apposito quadro RW) dev'essere fornita alcuna indicazione in merito alla composizione ed entità dei redditi di fonte estera e del patrimonio nel suo complesso.

Per il neo-residente italiano non esiste l'obbligo di *disclosure* degli *asset* esteri che, quindi, non saranno inclusi nello scambio d'informazioni in materia fiscale intrapreso dall'Italia con lo Stato dov'era precedentemente residente il neo-contribuente.

Infatti, non dovendo dare al Fisco alcuna informazione sulla sua situazione reddituale e patrimoniale estera, in deroga alle stringenti disposizioni previste per i contribuenti nazionali, si ha come risultato un sistema riservato, ma non opaco o poco trasparente in quanto questa riservatezza che circonda il neo-residente è pienamente rispettosa delle normative relative allo scambio delle informazioni finanziarie (ad es., il *Common reporting standard* [CRS]).

Grazie a questo scambio di informazioni, tutti gli intermediari finanziari comunicheranno quanto in loro possesso all'Italia, divenuta nel frattempo destinataria principale delle informazioni per il neo-residente. L'Agenzia delle Entrate potrà mettere a disposizione le informazioni in caso di richiesta da parte di altre autorità fiscali di altri Stati, fermo restando il rispetto degli accordi internazionali che impegnano l'Agenzia delle Entrate a collaborare attivamente, comunicando automaticamente, ad es., "*l'informazione relativa al solo trasferimento di residenza del neo-contribuente*", come indicato dalla Circolare n. 17/E.

#### B. La clausola cherry picking

Una delle novità di maggior interesse è la possibilità offerta al neo-residente di non avvalersi dell'opzione prevista dall'art. 24-bis TUIR con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati esteri. Questa facoltà può essere esercitata dandone specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi oppure già in sede di presentazione dell'interpello, utilizzando l'apposita *check list*.

Si parla in questo caso della cd. "*cherry picking clause*", in virtù della quale il neo-residente vedrà applicati gli ordinari criteri di tassazione in relazione ai redditi prodotti nello Stato oggetto di tale scelta, avendo così la possibilità di far valere l'eventuale credito d'imposta per i redditi prodotti nel territorio del Paese escluso dall'opzione in oggetto.

La Circolare n. 17/E è molto chiara nello stabilire che la scelta dei Paesi o territori da escludere dal regime di tassazione sostitutiva può essere effettuata o modificata dal contribuente anche in un momento successivo a quello di esercizio della prima opzione. Una volta operata, la scelta di esclusione non è più revocabile e può essere modificata solo nell'ottica di ampliare il novero delle giurisdizioni nei cui confronti il regime di cui all'art. 24-bis TUIR non sarà applicabile.

È indubbio che la possibilità esclusione data al neo-residente consenta a quest'ultimo, in taluni casi, di approfittare di eventuali vantaggi derivanti da CDI ratificate dall'Italia con il Paese non oggetto dell'opzione, innovazione questa difficilmente riscontrabile in altri regimi simili e che conferma l'integrazione della norma italiana con le norme convenzionali.

In relazione ai familiari, la scelta in ordine agli Stati o territori da non includere nell'ambito applicativo dell'art. 24-bis TUIR è totalmente indipendente e quindi svincolata da quella riguardante il contribuente principale. Permane anche per il familiare il vincolo di irrevocabilità dell'esclusione di uno Stato,

[20] AGENZIA DELLE ENTRATE (nota 18), p. 4 ss.



che può essere modificata solo nell'ottica di ampliare il novero delle esclusioni come avviene per il neo-residente principale.

### C. Gli effetti dell'opzione sui familiari

Considerando che anche i familiari devono possedere tutti i requisiti di cui all'art. 24-bis TUIR, gli stessi potrebbero optare autonomamente per il regime in esame, indipendentemente dalla loro qualità di familiari del neo-residente. Questo comporterebbe la perdita di un'ulteriore agevolazione riconosciuta dal legislatore italiano: il legame parentale con il contribuente principale comporta un beneficio particolare per i familiari, nei cui confronti l'imposta sui redditi di fonte estera sarà dovuta nella misura fissa di soli euro 25'000, in luogo di euro 100'000 dovuti dal neo-residente. Per poter beneficiare di questo trattamento ai familiari viene imposta però una dipendenza del regime loro spettante da quello relativo al neo-residente principale: venendo meno quest'ultimo, sia per revoca o per sopravvenuta mancanza dei requisiti sia per naturale termine del quindicennio, il regime cesserà anche nei confronti dei familiari. Resta salva la possibilità, per i familiari, di optare autonomamente per il regime fino al completamento del quindicennio, con il pagamento per ciascuno degli anni residui dell'imposta nella misura di euro 100'000.

### D. L'esclusione dal monitoraggio fiscale

Fra gli effetti prodotti dall'esercizio dell'opzione per il neo-contribuente, uno tra i più innovativi è sicuramente l'esonero dall'obbligo di monitoraggio fiscale riguardante le attività e gli investimenti esteri di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 167 del 28 giugno 1990.

Il monitoraggio fiscale, nato per "*rafforzare le attività di contrasto alle frodi internazionali attuate mediante l'illecito trasferimento e/o detenzione all'estero di attività produttive di reddito*"<sup>[21]</sup>, è stato un passaggio molto importante nella lotta all'evasione fiscale. Il fatto che per i neo-residenti venga meno l'obbligo di monitoraggio fiscale è un esempio dell'importanza che questi soggetti fiscali ricoprono per il legislatore italiano.

L'obbligo di monitoraggio fiscale e le relative regole permangono per:

- gli asset produttivi di reddito proveniente dagli eventuali Stati per i quali il contribuente ha esercitato l'opzione, ex art. 24-bis, comma 5, TUIR, di non avvalersi dell'applicazione del regime di imposta sostitutiva;
- le partecipazioni estere qualificate di cui all'art. 67, comma 1, lett. c, TUIR, per i primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione (in quanto la plusvalenza rimane assoggettata al regime ordinario).

[21] AGENZIA DELLE ENTRATE, *Le nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Adempimenti dei contribuenti. Ritenuta sui redditi degli investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria*, in: <http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7B8A17686E-8842-49A3-9994-FD08E5AD9783%7D> (consultato il 26.10.2018), p. 4 s.

### E. L'esenzione IVAFE e IVIE

Diretta conseguenza della mancanza dell'obbligo di compilazione del quadro RW è l'esenzione dal pagamento dell'Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dell'Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFA), relative a beni immobiliari e attività finanziarie detenute in Paesi stranieri.

Trattando di imposte sulle attività finanziarie detenute all'estero, non ci si può esimere dal citare il caso relativo all'imposta di bollo pagata dai contribuenti italiani sulla quasi totalità degli averi mobiliari detenuti sul sistema finanziario italiano ed internazionale. Come peraltro osservato anche nel già citato documento prodotto dall'organismo di rappresentanza delle Fiduciarie Italiane – Assofiduciaria<sup>[22]</sup>, la normativa dispone l'esenzione dall'applicazione dell'IVAFA ma non dall'imposta di bollo ordinaria, che si rende applicabile qualora le attività finanziarie estere siano intestate ad una società fiduciaria italiana.

Non essendoci sufficienti chiarimenti nella Circolare n. 17/E in merito alla possibilità di disapplicazione dell'imposta di bollo, la stessa Assofiduciaria consiglia alle proprie associate di continuare ad applicarla, rendendo conveniente per il neo-residente italiano la gestione di questi averi per il tramite di un intermediario straniero.

### F. L'esenzione dall'imposta di successione e di donazione

L'aspetto innovativo che in merito all'introduzione di una tassazione agevolata rivolta agli HNWI, ha avuto maggiore eco sulla stampa e sulle riviste di settore è indubbiamente l'esenzione dall'imposta di successione e di donazione per i beni situati al di fuori del territorio italiano. In effetti, l'esenzione dalle imposte di successione e di donazioni introdotta nella Legge di bilancio 2017, al comma 158 dell'art. 1, rappresenta senz'altro un forte incentivo rispetto a quanto applicato in altri Stati. Nella norma italiana è stabilito che per le successioni apertesesi in Italia e per le donazioni effettuate durante il periodo di validità dell'opzione introdotta dall'art. 24-bis TUIR ed esercitata dal dante causa (identificabile nel *de cuius* o nel donante), non è prevista l'applicazione di alcuna imposta per i beni situati fuori dai confini dello Stato italiano al momento del decesso o della donazione.

Anche l'esclusione di alcuni Paesi dalla tassazione sostitutiva ha effetti sull'esenzione da imposta di successione e di donazione. Infatti, in caso di successione o di donazione riguardanti beni collocati in Stati esteri per cui il neo-residente abbia optato per l'esclusione dalla tassazione forfettaria, la Circolare n. 17/E stabilisce che detti beni debbano scontare la normale imposizione indiretta. Laddove, cioè, per alcuni Stati esteri si fosse preferito applicare la tassazione ordinaria, i beni e diritti ivi esistenti sarebbero in ogni caso soggetti alla disciplina comunemente prevista in tema di successione e di donazione.

[22] ASSOFIDUCIARIA (nota 6), p. 4.

Un'attenta ed efficace pianificazione patrimoniale dovrà quindi necessariamente considerare, ad es., che con alcuni Stati (ad es. Danimarca, Francia, Regno Unito, Grecia, Israele, Stati Uniti e Svezia) l'Italia ha stipulato delle CDI in materia di imposta di successione (relativamente alla sola Francia, anche di donazione) che comunque prevedono la detrazione dell'imposta estera (la quale sarà dovuta anche nel caso di esercizio dell'opzione per il regime dei neo-residenti) da quella italiana.

In caso di estensione dell'opzione anche ai familiari, gli stessi sono parificati al neo-residente. Quindi anche le donazioni e le successioni *mortis causa* dei familiari inclusi nell'esercizio dell'opzione saranno in regime di esenzione con riguardo ai beni fuori dall'Italia: considerata l'ampiezza della nozione di "familiare" prevista dalla normativa, le famiglie molto agiate potranno ottenere ampi benefici fiscali.

### VI. La durata del regime opzionale

Gli effetti del regime cesseranno decorsi 15 anni dall'anno di attivazione dell'opzione e, raggiunta la scadenza, non sarà possibile rinnovare tale regime agevolativo. Al termine dei 15 anni, i redditi esteri del contribuente principale e dei familiari ai quali eventualmente l'opzione è stata estesa, a prescindere dal relativo anno di estensione, verranno tassati secondo le regole ordinarie. Altri sistemi, se confrontati con quello italiano, prevedono durate inferiori: Portogallo (10 anni), Irlanda (5 anni); altri regimi hanno, invece, effetti sensibilmente più duraturi, come ad es. il Regno Unito (dal 6 aprile 2017, si perde il requisito se si viene giudicati domiciliati nel Regno Unito per almeno 15 degli ultimi 20 anni) oppure la Svizzera che non conosce dal canto suo limiti temporali.

Il neo-residente potrà revocare l'opzione di tassazione forfettaria mediante indicazione in dichiarazione dei redditi ovvero, qualora l'interessato non fosse tenuto alla presentazione della dichiarazione, mediante comunicazione alla Direzione Centrale Accertamento con le medesime modalità previste per l'interpello entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello per cui si intende revocare il beneficio. La Circolare n. 17/E stabilisce che la medesima facoltà, trattandosi l'esercizio dell'opzione di una scelta facoltativa di ciascun contribuente, spetta anche ai familiari per i quali il neo-residente abbia esteso i benefici previsti dall'art. 24-bis TUIR.

Va però precisato che in caso di revoca da parte del beneficiario principale, la stessa avrà effetto anche per gli altri familiari inclusi nella tassazione forfettaria. Di contro, nel caso di revoca per uno o più di detti familiari, questa rinuncia non comporta il venire meno del regime per il soggetto principale. Qualora la revoca riguardi un familiare, questa dovrà necessariamente essere indicata sia nella dichiarazione del beneficiario principale, sia in quella del familiare che intende revocare l'opzione.

Nella Circolare n. 17/E, l'Agenzia delle Entrate osserva che se uno dei familiari ha chiesto ed ottenuto oppure è stato revocato dall'agevolazione, considerato che per poter aderire anche il familiare deve possedere tutti i requisiti previsti dall'art. 24-bis TUIR, è data facoltà allo stesso di aderire al

regime come contribuente principale mediante versamento della sostitutiva di euro 100'000. In tal caso il nuovo regime avrà efficacia solo per il periodo residuo rispetto ai 15 anni originali, in quanto si presume che il soggetto non potrà più possedere il requisito dei 9 anni su 10 di residenza all'estero necessari per optare *ex novo*.

Un familiare può anche continuare a beneficiare del regime, diventando familiare di un altro beneficiario principale, sempre nel rispetto del limite complessivo del quindicennio.

L'art. 24-bis comma 4 TUIR e il Provvedimento n. 47060/2017, dell'8 marzo 2017, prevedono delle cause di cessazione o decadenza al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- decorso del periodo di validità, ovvero 15 anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione; tale ipotesi, secondo quanto precisa la Circolare n. 17/E, comporta contemporaneamente anche la cessazione dell'estensione del regime per i familiari a prescindere dall'anno fiscale di loro inclusione nel beneficio;
- omesso o insufficiente versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini normativamente previsti; in tal caso, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti<sup>[23]</sup>;
- trasferimento della residenza fiscale in altro Stato o territorio, con effetto dal periodo d'imposta in cui il soggetto perde la residenza in Italia ai fini fiscali.

In linea con quanto previsto con la revoca dell'opzione, l'eventuale decadenza del beneficiario principale comporta la decadenza dal beneficio anche per i familiari da questo inclusi nel beneficio. Di conseguenza, la decadenza di uno dei familiari non comporta la decadenza per il soggetto principale optante.

Come per la revoca, rimane la possibilità per il familiare di diventare beneficiario principale, per il periodo residuo del quindicennio, ovvero computando anche le annualità in cui ha goduto del regime come familiare. In alternativa, ricorrendone i presupposti, potrebbe operare come familiare di altro beneficiario principale: in tal caso manterrebbe l'imposta sostitutiva a euro 25'000, mentre nel caso divenisse contribuente principale ci sarebbe un aumento dell'imposta sostitutiva da euro 25'000 a 100'000.

In caso di revoca o decadenza del beneficiario principale, questi non potrà più optare nemmeno come familiare di altro soggetto.

Qualora l'opzione fosse interrotta per decesso del contribuente principale che ne ha chiesto l'applicazione o nel caso di premorienza del familiare a cui tale regime è stato esteso, gli effetti e gli adempimenti differiranno in funzione della data in cui è avvenuto il decesso oltre che della circostanza di

<sup>[23]</sup> Fermi restando i dubbi precedentemente espressi in merito alla possibilità di ravvedimento in caso di mancato versamento dell'imposta per errore non grave o in buona fede.

estensione o meno dell'opzione ai familiari. Premettendo che, in caso di decesso, spetta agli eredi adempiere alle obbligazioni tributarie del *de cuius*, la Circolare n. 17/E esamina una serie di casistiche, cui si rimanda per gli eventuali approfondimenti.

### VII. Il regime dell'imposta sostitutiva in relazione con le CDI

Per affrontare le eventuali ricadute sullo Stato di precedente residenza di un soggetto appena trasferitosi in Italia, ipotizzando che lo stesso non escluda dalla tassazione forfettaria i redditi prodotti nel Paese di provenienza, si evidenzia come la Circolare n. 17/E all'ultimo paragrafo dedicato alle CDI, nonostante sostenga che il versamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sia sufficiente a ritenere soddisfatto il requisito convenzionale di residenza in Italia per i neo-residenti, preveda un'eccezione nel "*caso in cui le singole Convenzioni di volta in volta applicabili dispongano diversamente*".

La scelta di applicazione del regime di favore introdotto dall'art. 24-bis TUIR non può offrire quindi nessuna garanzia al neo-residente di non incorrere in pretese impositive da parte di altri Stati che, in applicazione delle norme convenzionali, lo possano includere fra i propri contribuenti ritenendo non integrato per il neo-residente italiano il principio di tassazione del reddito mondiale.

Nonostante l'Agenzia delle Entrate specifichi che l'applicazione dell'imposta sostitutiva sia sufficiente ad integrare la condizione di *full liability tax* prescritta dall'art. 4 M-OCSE, il legislatore italiano, non escludendo diverse interpretazioni, ha previsto la possibilità di escludere dalla tassazione sostitutiva i redditi provenienti da uno o più territori, dando così la possibilità al neo-residente di accedere ad eventuali benefici convenzionali, dirimendo fin da subito eventuali problematiche interpretative con alcuni Stati.

Secondo il dato letterale della norma (comma 2, art. 24-bis TUIR), infatti, i redditi prodotti all'estero non sono esenti da imposta, ma sono soggetti a "*un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfettaria*". Formalmente quindi il criterio della *worldwide taxation* è rispettato.

Un esempio di potenziale conflitto sulla proprietà impositiva lo si potrebbe, ad es., avere per tutti i soggetti che dalla Svizzera volessero trasferirsi in Italia sfruttando il regime di favore introdotto dall'art. 24-bis TUIR: in tal caso potrebbero insorgere problemi. Questo perché la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI CH-ITA; RS 0.672.945.41) parrebbe escludere l'applicazione del CDI ai neo-residenti italiani, in quanto l'art. 4, par. 5, lett. b CDI CH-ITA precisa infatti che "*una persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente, di cui sarebbe residente secondo le disposizioni che precedono, per tutti i redditi generalmente imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti dall'altro Stato contraente*" non è

considerata residente di uno Stato contraente. In questo caso l'applicabilità della CDI CH-ITA al neo-residente italiano sui redditi provenienti dalla Svizzera sarebbe possibile solo se nel caso in cui esso decidesse di non avvalersi dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti nel territorio elvetico.

### VIII. Conclusioni

Considerati i notevoli benefici economici derivanti dal successo delle altre iniziative di agevolazione fiscale, anche l'Italia non poteva astenersi e l'approvazione di questa legge agevolativa rientra nel percorso di una normalizzazione del sistema fiscale italiano, che se confrontato con quello di altri Paesi evidenzia notevoli problematiche.

L'imposizione fiscale in Italia è indubbiamente influenzata da un'evasione superiore alla media oltre che da un sistema di leggi ed ordinanze decisamente molto complesso. La gestione e l'applicazione di queste norme tributarie ha causato e continua a generare comportamenti ed interpretazioni difformi da quelle previste dal legislatore, sia da parte degli organi di accertamento sia dei contribuenti, che si sentono vessati da un fisco che pare opprimerli. Questo aspetto è sicuramente un punto critico sull'affidabilità che il sistema paese Italia offre ai potenziali neo-residenti.

Se confrontata con le altre normative presenti nel panorama mondiale, il regime forfettario italiano raggruppa in sé molti degli aspetti attrattivi dei vari ordinamenti esistenti. Come visto, le modifiche introdotte dall'art. 24-bis TUIR presentano molteplici vantaggi, tra i quali preme evidenziare:

- nessuna imposizione su donazioni e successioni per tutti i beni detenuti all'estero;
- nessun limite all'impiego in Italia dei redditi prodotti all'estero;
- assenza di richiesta di informazioni sul patrimonio detenuto all'estero;
- possibilità di svolgere un'attività lucrativa in Italia;
- estensione dei benefici a tutto il gruppo familiare;
- possibilità di selezionare Paesi da escludere per poter usufruire delle CDI (*cherry picking*);
- nessun requisito di professionalità o di competenza;
- applicazione anche ai cittadini italiani, nel rispetto della residenza estera per almeno 9 degli ultimi 10 anni.

Ma la competizione tra vari Paesi non è tuttavia solo fiscale, ma si basa anche su altri elementi tangibili e intangibili. Se confrontata con altri Paesi europei, l'Italia è indubbiamente attrattiva anche dal punto di vista climatico, senza aver nulla da invidiare in campo storico e socio-culturale. Nel suo insieme, quindi, l'introduzione della legge rivolta agli HNWIs non può che essere favorevolmente accolta e ci sono tutti i presupposti affinché diventi una solida realtà, generando i benefici sperati.

La comunità dei professionisti del settore, nonostante abbia accolto con favore la nuova legge, ha evidenziato però alcuni problemi nella sua applicazione. Infatti, nonostante il corposo documento l'Agenzia delle Entrate fornisca una serie

di risposte e chiarisca alcuni principi generali applicabili alla norma, sarebbe opportuno rilevare l'esistenza di alcuni dubbi di ordine pratico tuttora irrisolti. Inoltre sul provvedimento pende la spada di Damocle dell'incostituzionalità, oltre alle critiche manifestate da alcuni compagni parlamentari italiani.

Tutto ciò premesso, il giudizio indubbiamente positivo della misura non può che essere sospeso e rinviato alla "prova dei fatti"; al momento, difatti, sussistono notevoli margini di incertezza e non si può escludere che, anche a seguito di un eventuale intervento della Corte Costituzionale, si possa arrivare a modifiche normative.

Inoltre da più parti, fin dall'emanazione della legge e dei chiarimenti applicativi, emergono richieste di chiarimenti da parte delle Agenzia delle Entrate, che oltre a fugare i dubbi e le incertezze, possano migliorare il quadro normativo, prevedendo ad es. soluzioni *ad hoc* per i soggetti che ricoprono figure apicali in società, come ad es. i gestori di fondi. Infatti soprattutto dopo la *Brexit*, il trasferimento in Italia di questi *manager*, potrebbe esporre il soggetto giuridico estero al rischio di attribuzione di stabile organizzazione in Italia, con pesanti conseguenze impositive. Una soluzione potrebbe essere l'adozione di specifiche norme, già esistenti in altri ordinamenti, come la cd. "*Manager Exemption*"<sup>[24]</sup>, grazie alla quale si può evitare che la presenza in Italia di figure apicali di una *management company* estera possa configurare una stabile organizzazione in Italia.

Un quadro più stabile diviene condizione indispensabile per poter attrarre neo-residenti facoltosi, che più di altri necessitano di solide garanzie. È indubbio che questa nuova misura possa rappresentare un importante incentivo per i contribuenti non residenti a trasferirsi in Italia, soprattutto se si dovesse confermare l'esperienza di altri Paesi che ha dato riscontri positivi alle iniziative di regimi forfettari.

---

[24] Cfr. <https://www.gov.uk/guidance/uk-tax-on-investment-managers-and-non-resident-investors> (consultato il 26.10.2018).